

Numero di pubblicazione 2366.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1927, n. 2051.

Riunione dei comuni di Gromo, Valgoglio e Gandellino in un unico Comune denominato « Gromo ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Gromo, Valgoglio e Gandellino, in provincia di Bergamo, sono riuniti in unico Comune denominato « Gromo ».

Art. 2.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 69. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2367.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1927, n. 2052.

Riunione dei comuni di Cenate di Sotto e Cenate di Sopra in un unico Comune denominato « Cenate ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Cenate di Sotto e Cenate di Sopra, in provincia di Bergamo, sono riuniti in unico Comune denominato « Cenate », con capoluogo a Cenate di Sotto.

Art. 2.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 70. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2368.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1927, n. 2055.

Assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto, e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' obbligatoria l'assicurazione contro la tubercolosi per le persone di ambo i sessi, che sono assicurate contro la invalidità e la vecchiaia a norma dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e per le persone della gente di mare contribuenti alla Cassa degli invalidi della marina mercantile.

Restano ferme, anche per l'assicurazione contro la tubercolosi, le eccezioni stabilite per l'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia dai nn. 1 e 3 dell'art. 2 del predetto Regio decreto.

Art. 2.

Ferma restando al Ministero dell'interno la direttiva tecnica per lo sviluppo e la coordinazione dei servizi inerenti alla profilassi antitubercolare nonchè la vigilanza sui servizi stessi, l'assicurazione ha per iscopo di provvedere a favore degli assicurati e delle persone di loro famiglia al ricovero:

a) in speciali luoghi di cura a tipo sanatoriale, ospedaliere sanatoriale e post-sanatoriale;

b) in istituzioni ospitaliere legalmente riconosciute, le quali abbiano speciali e separati locali atti ad assicurare

agli aventi diritto un isolamento ritenuto conveniente dall'autorità sanitaria provinciale.

Quali componenti della famiglia agli effetti del presente decreto si intendono: la moglie dell'assicurato, il marito invalido di donna assicurata, i figli legittimi o naturali nonchè i fratelli e sorelle conviventi ed a carico, gli uni e gli altri di età non superiore ai 15 anni. Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati.

Il diritto alle prestazioni si acquista quando risultino corrisposti almeno 12 contributi quindicinali nei due anni precedenti la domanda di ricovero.

Art. 3.

Si provvede agli scopi indicati nell'articolo precedente con il contributo degli assicurati e con quello dei datori di lavoro.

I contributi sono stabiliti, in relazione alla retribuzione percepita dall'assicurato, nella misura seguente:

Classe di retribuzione giornaliera o ragguagliata a giorno	Contributo quindicinale	
	a carico dell'assicurato	a carico del datore di lavoro
1° fino a L. 8	0,50	0,50
2° oltre L. 8	1,00	1,00

Per la determinazione della retribuzione e per la riscossione dei contributi si applicano le stesse norme in vigore per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia in base al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, ed al regolamento 28 agosto 1924, n. 1422.

Art. 4.

L'accertamento delle condizioni per il diritto alle prestazioni è fatto dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, la quale potrà a tale effetto servirsi dei propri istituti ospedalieri, di quelli con i quali abbia stabilito speciali accordi, dei dispensari dipendenti dai Consorzi antitubercolari e di quegli organi che siano all'uopo indicati dal Comitato speciale di cui all'art. 10.

Il ricovero degli assicurati è ordinato, salvo che non sia disposto in via d'urgenza ai termini dell'art. 79 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, dalla Cassa nazionale, sentito il Consorzio antitubercolare della Provincia in cui risiede l'assicurato.

Contro il rifiuto di concessione delle prestazioni è ammesso il ricorso al Comitato speciale, che delibera sentito il Consorzio antitubercolare predetto, nei casi in cui la prestazione abbia per oggetto il ricovero e la cura dell'assicurato.

Art. 5.

Gli assicurati i quali abbiano a carico persone di famiglia ai sensi dell'art. 2 hanno diritto, in caso di ricovero, ad una indennità giornaliera ragguagliata alla classe di contributo per la quale negli ultimi sei mesi è stato eseguito il maggior numero di versamenti quindicinali, nella misura seguente:

- classe 1° di contributi — indennità giornaliera L. 4
- classe 2° di contributi — indennità giornaliera L. 6.

Tale indennità è corrisposta con le norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'art. 14.

Art. 6.

Se il ricovero in un istituto di cura è concesso ad una persona che abbia liquidato o liquidi una pensione di vec-

chiaia o di invalidità per effetto dell'assicurazione obbligatoria presso la Cassa nazionale o altre Casse speciali autorizzate in base al titolo XII del regolamento 28 agosto 1924, n. 1422, o per effetto di altre leggi, che stabiliscono un trattamento di quiescenza, una parte della pensione sarà devoluta a favore della gestione di cui all'art. 10, e la misura della indennità giornaliera di cui all'articolo precedente sarà ridotta secondo le norme che stabilirà il regolamento, tenuto conto degli oneri di famiglia del pensionato.

Art. 7.

Le prestazioni dell'assicurazione, in caso di mancanza di disponibilità di posti negli istituti indicati all'art. 8, possono essere sostituite dalle seguenti:

- a) ricovero presso istituti del tipo di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione approvata dal Comitato speciale, sentito il Consorzio provinciale antitubercolare competente;
- b) cura a domicilio nei modi e nei limiti che saranno fissati dal regolamento;
- c) indennità giornaliera anche durante la cura a domicilio nella misura indicata all'art. 5 e nei limiti che saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 8.

La Cassa nazionale, sentiti i Consorzi provinciali antitubercolari interessati, provvede, previa approvazione del Ministero dell'interno, alla costruzione ed arredamento degli istituti di cui alla lettera a) dell'art. 2 occorrenti per l'applicazione del presente decreto, anticipandone l'importo, di cui si rimborserà, con i relativi interessi, in un periodo non superiore ai venticinque anni, sul provento dei contributi corrisposti per l'assicurazione a norma dell'art. 3.

Art. 9.

La Cassa nazionale può affidare la gestione degli istituti di cui all'articolo precedente ad istituzioni sanitarie che diano affidamento di buona amministrazione, mediante convenzioni approvate dal Comitato speciale, sentiti i Consorzi provinciali antitubercolari interessati.

Art. 10.

Presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è istituita per l'assicurazione contro la tubercolosi una gestione autonoma amministrata dal Consiglio di amministrazione della Cassa e da un Comitato speciale.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale stabilisce i principi di massima per il funzionamento dei servizi amministrativi, specialmente quando occorre coordinarli con quelli delle altre assicurazioni affidate alla Cassa nazionale medesima; detta le norme generali per l'impiego dei fondi disponibili; approva i bilanci consuntivi della gestione.

Il Comitato speciale provvede alla ordinaria amministrazione della gestione, ed in particolare delibera:

- a) sulle questioni generali di natura sanitaria;
- b) sui piani di costruzione degli ospedali e sanatori, e sui relativi collaudi nei riguardi costruttivi ed igienici;
- c) sui ricorsi contro il rifiuto delle prestazioni.

Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) per divenire esecutive devono riportare l'approvazione del Ministero dell'interno.

Il Collegio dei sindaci della Cassa nazionale esercita le proprie attribuzioni anche per quanto riguarda la gestione predetta.

Art. 11.

Il Comitato speciale di cui all'articolo precedente è composto come segue:

- a) il presidente della Cassa nazionale;
- b) quattro consiglieri di amministrazione, scelti dal Consiglio, due fra i rappresentanti degli assicurati e due fra i rappresentanti dei datori di lavoro;
- c) i rappresentanti dei Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze nel Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale;
- d) il direttore generale della sanità pubblica, il direttore generale del lavoro, della previdenza e del credito, e il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni;
- e) un rappresentante della Croce rossa italiana;
- f) il legale rappresentante del Sindacato nazionale fascista medici;
- g) il direttore generale della Cassa nazionale.

Il capo del servizio sanitario presso la Cassa nazionale interviene alle riunioni del Comitato con voto consultivo.

I componenti del Comitato speciale durano in carica quanto durano i membri del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale.

Il Comitato speciale è presieduto dal presidente della Cassa nazionale ed in sua assenza od impedimento dal vicepresidente che lo sostituisce.

Ai membri predetti spettano le stesse indennità dovute per le riunioni ai membri del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale.

Art. 12.

Per la risoluzione di tutte le controversie concernenti l'assicurazione di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui al titolo V del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

Il regolamento stabilirà quali membri sanitari dovranno partecipare alla costituzione delle Commissioni arbitrali previste dal citato titolo V del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, per la risoluzione delle controversie predette.

Art. 13.

Le disposizioni di cui agli articoli 39, 41, 42 e 43 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, relative alla vigilanza ed alle penalità, si applicano anche per l'assicurazione di cui al presente decreto.

Sono estese a tutti gli atti in dipendenza del presente decreto le esenzioni fiscali concesse da precedenti leggi e decreti per le assicurazioni gestite dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 14.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, su proposta del Ministro per l'economia nazionale di concerto con il Ministro per l'interno, le norme regolamentari per l'esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale.

Art. 15.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI
— ROCCO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 73. — SIROVICH.

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1927.

Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Aquila.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Aquila, approvato con R. decreto 7 maggio 1899, registrato alla Corte dei conti addì 14 giugno stesso anno, registro 207, foglio 262;

Visto lo schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Aquila compilato dal locale ufficio del Genio civile e contenente modifiche a corsi d'acqua già iscritti nell'elenco principale suddetto e corsi d'acqua non compresi nell'elenco medesimo;

Visti gli articoli 3 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema di elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della Regia prefettura di Aquila;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio degli annunci legali;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunci legali, e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizione nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nello stesso termine potrà produrre osservazione anche la Deputazione provinciale di Aquila;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera d) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Aquila è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 ottobre 1927 - Anno V

Il Ministro: GIUBIATI.